AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO MANUTENZIONI

Ordinanza n. 46 del 23/04/2024

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LA PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO. PROROGA MANTENIMENTO DELL'ATTIVAZIONE FINO AL GIORNO 30 APRILE 2024.

IL SINDACO

VISTA la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO il D.P.R 26.8.1993 n. 412 e il D.P.R. 16.4.2013 n. 74;

VISTA la DGR XI/3502 del 5.8.2020 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" e, in particolare, quanto disposto dall'art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: "In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili";

DATO ATTO che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura ampiamente al di sotto delle medie stagionali previste fino almeno alla fine del corrente mese di aprile;

AUTORIZZA

la proroga, fino al giorno 30 aprile 2024 compreso, dell'attivazione degli impianti di riscaldamento, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 citato:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;

- 2. la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- 3. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
- 4. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli edifici di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 del citato D.P.R. 16.4.2013 n. 74.

Sottoscritto dal Sindaco (BELLIFEMINE MARIA IRENE) con firma digitale